

**REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE
PER LA CURA, LA GESTIONE CONDIVISA E LA RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI
URBANI DELLA CITTA' DI VENEZIA**

**CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione
- Art. 2 - Finalità
- Art. 3 - Principi generali
- Art. 4 - Definizioni

**CAPO II
LA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI
CURA, GESTIONE CONDIVISA E RIGENERAZIONE DEI BENI**

**SEZIONE I
I RAPPORTI TRA AMMINISTRAZIONE E CITTADINI ATTIVI**

- Art. 5 - Collaborazione tra Amministrazione cittadini
- Art. 6 - Patto di collaborazione

**SEZIONE II
TIPOLOGIE, PRESUPPOSTI E CARATTERISTICHE DEGLI INTERVENTI**

- Art. 7 - Tipologie delle azioni e interventi
- Art. 8 - Presupposti e condizioni per le azioni e gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione di beni immobili e spazi pubblici

**CAPO III
DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE**

- Art. 9 - Disposizioni generali
- Art. 10 - Collaborazioni ordinarie
- Art. 11 - Collaborazioni previa consultazione pubblica
- Art. 12 - Proposte di collaborazione su iniziativa dei cittadini attivi

**CAPO IV
FORME DI SOSTEGNO**

- Art. 13 - Disposizioni generali
- Art. 14 - Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali
- Art. 15 - Attribuzioni di agevolazioni
- Art. 16 - Formazione
- Art. 17 - Autofinanziamento
- Art. 18 - Forme di riconoscimento per le azioni realizzate

**CAPO V
COMUNICAZIONE E RENDICONTAZIONE**

- Art. 19 - Comunicazione collaborativa
- Art. 20 - Rendicontazione delle attività di collaborazione

CAPO VI
RESPONSABILITÀ E VIGILANZA

Art. 21 - Prevenzione dei rischi

Art. 22 - Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità

CAPO VII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23 - Pubblicità ed entrata in vigore

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in attuazione degli articoli. 3 e 118, comma 4, della Costituzione e dell'articolo 2 dello Statuto del Comune di Venezia, disciplina le forme di collaborazione tra i cittadini e l'Amministrazione comunale per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani.
2. La collaborazione di cui al comma 1 può essere avviata per iniziativa dei cittadini o dell'Amministrazione comunale e si estrinseca nell'adozione di atti amministrativi di natura non autoritativa.
3. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento le fattispecie in cui la materia sia compiutamente disciplinata da leggi, regolamenti o da altre specifiche normative.

Art. 2 - Finalità

1. Il presente regolamento persegue le seguenti finalità:
 - a) favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale nel territorio comunale, sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale;
 - b) riconoscere e valorizzare le forme di collaborazione tra cittadini e Amministrazione, intesa anche come strumento per il pieno sviluppo della persona;
 - c) favorire la partecipazione dei cittadini alla vita della comunità;
 - d) promuovere azioni e interventi per la protezione, conservazione, manutenzione e fruizione dei beni comuni urbani.

Art. 3 - Principi generali

1. La collaborazione tra cittadini e Amministrazione disciplinata dal presente regolamento si ispira ai seguenti principi:
 - a) autonomia civica: l'Amministrazione riconosce l'autonoma iniziativa di tutti i cittadini e predispose tutte le misure necessarie a garantirne l'esercizio effettivo;
 - b) pubblicità e trasparenza: l'Amministrazione garantisce la conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle decisioni assunte e dei risultati ottenuti, allo scopo di assicurarne l'imparzialità e la verificabilità;
 - c) fiducia reciproca: ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, l'Amministrazione e i cittadini fondano i loro reciproci rapporti sulla fiducia e orientano le rispettive attività all'esclusivo perseguimento di finalità di interesse generale;
 - d) responsabilità: l'Amministrazione valorizza la responsabilità, propria e dei cittadini, quale elemento fondamentale nella relazione con i cittadini, nonché quale presupposto necessario affinché la collaborazione produca risultati utili e misurabili;
 - e) inclusività e apertura: la collaborazione tra cittadini e Amministrazione deve essere strutturata in modo da consentire la maggior partecipazione possibile alle attività previste, anche consentendo che, in qualsiasi momento, altri cittadini interessati possano dare il proprio contributo aggregandosi alle attività di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni già avviate;
 - f) sostenibilità: l'Amministrazione, nell'esercizio della discrezionalità nelle decisioni

che assume, verifica che la collaborazione con i cittadini non comporti oneri superiori ai benefici e non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali;

- g) proporzionalità: l'Amministrazione commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per la proposta, l'istruttoria e lo svolgimento degli interventi di collaborazione;
- h) adeguatezza e differenziazione: le forme di collaborazione tra cittadini e Amministrazione sono adeguate alle esigenze di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani e vengono differenziate a seconda del tipo o della natura del bene comune urbano e delle persone al cui benessere esso è funzionale;
- i) prossimità e territorialità: l'Amministrazione riconosce e valorizza il ruolo delle comunità locali (definite sulla base di identità storicamente determinate) nella definizione dei patti di collaborazione per la cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani;
- l) informalità: fatte salve specifiche disposizioni di legge, l'Amministrazione assicura flessibilità e semplicità nella relazione con i cittadini, nel rispetto dell'etica pubblica, così come declinata dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e certezza.

Art. 4 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
 - a) beni comuni urbani: i beni, materiali, immateriali e digitali, che i cittadini e l'Amministrazione riconoscono essere funzionali all'esercizio di diritti fondamentali della persona, al benessere individuale, generale o di specifiche categorie di cittadini, attivandosi di conseguenza nei loro confronti per garantirne e migliorarne la fruizione collettiva;
 - b) spazi pubblici: aree verdi, piazze, strade, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico;
 - c) Amministrazione: il Comune di Venezia nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative;
 - d) cittadini attivi: tutti i soggetti, singoli, associati o riuniti in formazioni sociali anche informali, anche di natura imprenditoriale, che si attivano per la cura, la gestione condivisa o la rigenerazione dei beni comuni urbani ai sensi del presente regolamento. Per i soggetti di natura imprenditoriale dev'essere esclusa ogni finalità di lucro in relazione alla cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni urbani ;
 - e) proposta di collaborazione: la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni urbani, purché non sostitutiva di servizi essenziali che devono essere garantiti dall'Amministrazione secondo le leggi ed i regolamenti vigenti.
 - f) patto di collaborazione (di seguito anche "patto"): l'accordo scritto attraverso il quale l'Amministrazione e i cittadini attivi definiscono l'ambito degli interventi di cura, gestione condivisa o rigenerazione di beni comuni urbani;
 - g) cura: interventi svolti dai cittadini attivi e finalizzati alla protezione, conservazione e manutenzione dei beni comuni urbani per garantire e migliorare la loro qualità e fruibilità da parte della collettività;
 - h) gestione condivisa: programma di interventi di cura svolti congiuntamente dai cittadini e dall'Amministrazione con carattere di continuità;

- i) rigenerazione: interventi di recupero, **riqualificazione** ed innovazione dei beni comuni urbani, partecipi di processi sociali, economici, tecnologici ed ambientali, ampi e integrati, che complessivamente incidono sul miglioramento della qualità della vita nella città.

CAPO II

LA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI CURA, GESTIONE CONDIVISA E RIGENERAZIONE DEI BENI

SEZIONE I

I RAPPORTI TRA AMMINISTRAZIONE E CITTADINI ATTIVI

Art. 5 - Collaborazione tra Amministrazione cittadini

1. L'intervento di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani, inteso quale concreta manifestazione di partecipazione e strumento per il pieno sviluppo della persona umana e la costruzione di legami di comunità, è aperto a tutti i soggetti, singoli o associati, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione.
2. I cittadini attivi possono svolgere interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni sia come singoli sia attraverso le formazioni sociali in cui esplicano la propria personalità, stabilmente organizzate o meno.
3. Nel caso in cui i cittadini si attivino attraverso formazioni sociali, i soggetti che sottoscrivono i patti di collaborazione di cui all'articolo 6 rappresentano, nei rapporti con l'Amministrazione, la formazione sociale che assume l'impegno di svolgere gli interventi previsti.
4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, i patti di collaborazione sono efficaci a condizione che la volontà della formazione sociale si sia formata secondo metodo democratico.
5. I patti di collaborazione di cui all'articolo 6 del presente regolamento riconoscono e valorizzano gli interessi, anche privati, di cui sono portatori i cittadini attivi, in quanto contribuiscono al perseguimento dell'interesse generale.
6. La collaborazione tra Amministrazione e cittadini attivi disciplinata dal presente regolamento non comporta la costituzione di un rapporto di lavoro, né di un rapporto di committenza con l'Amministrazione stessa.
7. Gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani possono costituire progetti di servizio civile in cui il Comune può, secondo modalità concordate con i cittadini attivi, impiegare i giovani a tal fine selezionati.

Art. 6 - Patto di collaborazione

1. Nel patto di collaborazione sono indicati i presupposti, le condizioni, le modalità di esecuzione e di realizzazione degli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni, concordati tra l'Amministrazione e i cittadini attivi.
2. Il contenuto del patto varia in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione.
3. Il patto definisce in particolare:
 - a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni necessarie agli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione;
 - b) le modalità per le eventuali modifiche o adeguamento degli interventi concordati;
 - c) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;

- d) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
- e) le modalità e gli strumenti volti a garantire la fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del patto;
- f) le modalità dell'eventuale partecipazione del personale comunale nella realizzazione delle attività previste e la vigilanza dell'Amministrazione sull'andamento della collaborazione;
- g) le modalità con cui dovranno essere documentati il monitoraggio periodico dell'andamento della collaborazione, la rendicontazione delle risorse utilizzate, le azioni realizzate, la misurazione dei risultati prodotti dalla collaborazione;
- h) gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione, quali la titolarità delle opere realizzate e la riconsegna dei beni;
- i) le cause e le modalità di esclusione di singoli cittadini per inosservanza delle disposizioni del presente regolamento o delle clausole del patto;
- l) la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione e le sanzioni per l'inosservanza delle clausole del patto;
- m) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione, la necessità e le caratteristiche delle coperture assicurative, le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività, nonché l'assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dagli articoli 21 e 22 del presente regolamento;
- n) le modalità con cui deve essere esperito un tentativo di conciliazione prima di adire la competente autorità giudiziaria, qualora dovessero insorgere controversie derivanti dal patto di collaborazione o connesse allo stesso;
- o) le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati all'Amministrazione in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati;
- p) le forme di pubblicità del patto di collaborazione.

SEZIONE II

TIPOLOGIE, PRESUPPOSTI E CARATTERISTICHE DEGLI INTERVENTI

Art. 7 - Tipologie delle azioni e interventi

1. La collaborazione tra Amministrazione e cittadini attivi può prevedere interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione, a carattere occasionale o continuativo.
2. La collaborazione, a mero titolo esemplificativo, può implicare:
 - a) disponibilità dei beni;
 - b) manutenzione, restauro, riqualificazione di beni, purché gli interventi non trasformino i beni stessi in maniera irreversibile impedendone ulteriori diverse destinazioni;
 - c) attività di progettazione, organizzazione, coordinamento, gestione, animazione, aggregazione, assistenza, formazione, produzione culturale, realizzazione di eventi e iniziative, comunicazione, monitoraggio, valutazione.

Art. 8 - Presupposti e condizioni per le azioni e gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione di beni immobili e spazi pubblici –

1. Le azioni e gli interventi per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa di immobili e spazi pubblici sono previsti dai patti di collaborazione di cui all'articolo 6 del

presente Regolamento.

2. I cittadini attivi non possono in alcun modo realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva dei beni oggetto dei patti di collaborazione di cui al comma 1, pena l'annullamento del patto di collaborazione da parte del Comune.
3. Le proposte di collaborazione riguardanti patti di collaborazione complessi che prefigurano la realizzazione, la manutenzione, il restauro, la riqualificazione dei beni devono pervenire all'Amministrazione corredate dalla documentazione atta a descrivere in modo puntuale l'intervento che si intende realizzare.
4. La sottoscrizione di patti di collaborazione complessi di cui al comma 3 è ammessa unicamente da parte di soggetti che per struttura, organizzazione e capacità tecnico-finanziaria diano garanzie idonee di rispetto delle normative vigenti e di assolvimento degli obblighi previsti.
5. Gli interventi inerenti beni culturali e paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono preventivamente sottoposti alla Soprintendenza competente in relazione alla tipologia dell'intervento, al fine di ottenere le autorizzazioni, i nulla osta o gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, al fine di garantire che gli interventi siano compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene. Le procedure relative alle predette autorizzazioni sono a carico dell'Amministrazione.
6. I patti di collaborazione aventi ad oggetto la gestione condivisa o la rigenerazione di immobili, possono prevedere l'uso dell'immobile a titolo gratuito e con permanente vincolo di destinazione, puntualmente disciplinato nei patti stessi.
7. Il patto di collaborazione può prevedere che i cittadini attivi assumano in via diretta la manutenzione, il restauro e la riqualificazione di beni immobili.
8. La durata dei patti di collaborazione complessi di cui al comma 3 non supera normalmente i nove anni. Periodi più lunghi possono eventualmente essere pattuiti in considerazione del particolare impegno finanziario richiesto per opere di recupero edilizio del bene immobile.
9. L'Amministrazione può promuovere ed aderire a patti di collaborazione aventi ad oggetto interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione di immobili in stato di totale o parziale disuso di proprietà di terzi, nel rispetto della vigente normativa.
10. L'Amministrazione può destinare agli interventi di cura e rigenerazione di cui al presente capo gli immobili confiscati alla criminalità organizzata ad esso assegnati.

CAPO III

DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE

Art. 9 - Disposizioni generali

1. La collaborazione con i cittadini attivi è prevista quale funzione istituzionale dell'amministrazione ai sensi dell'art. 118 ultimo comma della Costituzione.
2. L'organizzazione di tale funzione deve essere tale da:
 - assicurare la massima prossimità al territorio dei soggetti deputati alla relazione con il cittadino;
 - consentire il massimo coordinamento con gli organi di indirizzo politico-amministrativo a tutti i livelli e il carattere trasversale del suo esercizio;
 - garantire ai cittadini proponenti un interlocutore unico nel rapporto con l'amministrazione.
3. Per garantire il rispetto delle finalità e dei principi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e di cui agli articoli 2 e 3 del presente regolamento, l'Amministrazione individua

una unità organizzativa deputata alla analisi e gestione delle proposte di collaborazione denominata "Ufficio per l'amministrazione condivisa (d'ora innanzi "Ufficio" o anche "Struttura"). Detta Struttura interagisce con gli uffici comunali competenti al fine di istruire le proposte di collaborazione assicurando il corretto bilanciamento dei molteplici interessi pubblici e privati sottesi alla stesse.

4. La struttura di cui al comma 3:
 - a) attiva e supporta gli altri uffici comunali nella relazione con i cittadini, nella definizione dei contenuti dei singoli patti di collaborazione, nella promozione e rendicontazione sociale dei risultati dei patti;
 - b) raccoglie le proposte di collaborazione avanzate dai cittadini attivi, ne verifica e valuta il contenuto, individua il dirigente o funzionario responsabile del confronto con il soggetto proponente e della elaborazione condivisa con i cittadini del patto di collaborazione, coordina i diversi uffici in caso di competenze trasversali e comunica al soggetto proponente il nome del dirigente o funzionario responsabile del procedimento di amministrazione condivisa;
 - c) monitora le fasi del processo di formazione ed esecuzione condivisa dei patti di collaborazione;
 - d) raccoglie i dati necessari per l'elaborazione degli indicatori di processo e di impatto.
5. L'Ufficio, per lo svolgimento delle attività di cui ai commi precedenti può avvalersi di un comitato consultivo composto da un referente delle articolazioni amministrative del comune maggiormente interessate.
6. Le ipotesi di collaborazione, come disciplinate dagli articoli 10, 11 e 12, del presente regolamento si distinguono in:
 - a) collaborazioni ordinarie;
 - b) collaborazioni previa consultazione pubblica;
 - c) collaborazioni su iniziativa dei cittadini.

Art. 10 - Collaborazioni ordinarie

- 1. La tipologia delle azioni e interventi di cui all'articolo 7, di natura ordinaria, sono elencate nell'allegato "A" al presente Regolamento. L'elenco di cui all'allegato "A" potrà essere integrato con deliberazione della Giunta comunale qualora si individuassero ulteriori fattispecie di collaborazioni ordinarie ivi non previste.**
- 2. La Giunta Comunale provvede a definire ed individuare le modalità di presentazione delle proposte di collaborazione, i criteri generali per l'eventuale selezione delle stesse in caso di presentazione di proposte aventi il medesimo oggetto, l'eventuale attribuzione di forme di sostegno a favore dei cittadini attivi secondo quanto disciplinato dal capo IV e gli uffici competenti alla stipulazione dei patti di collaborazione.**
- 3. La Struttura di cui all'articolo 9, comma 3, congiuntamente al Dirigente competente, istruisce, seleziona e valuta la fattibilità tecnica delle proposte di collaborazione pervenute, nel rispetto degli indirizzi approvati dalla deliberazione di cui al comma 1.**
- 4. Ove verifichi la sussistenza delle condizioni per procedere, la Struttura avvia l'iter per la stipulazione del patto di collaborazione. La proposta di collaborazione ed il relativo patto sono approvati con provvedimento a firma del Dirigente competente.**
- 5. Ove verifichi la non sussistenza delle condizioni per procedere, la Struttura ne dà comunicazione in forma scritta al richiedente esplicitandone le motivazioni.**

Art. 11 - Collaborazioni previa consultazione pubblica

1. Con riferimento alle ipotesi di collaborazione non riconducibili alle fattispecie ordinarie di cui all'articolo 10, comma 1, l'Amministrazione con deliberazione della Giunta comunale può provvedere a definire ed individuare:
 - a) il bene o i beni oggetto di eventuali proposte di collaborazione;
 - b) le linee di indirizzo per la loro cura, gestione condivisa o rigenerazione;
 - c) l'eventuale attribuzione di forme di sostegno a favore dei cittadini attivi secondo quanto disciplinato dal capo IV;
 - d) le modalità di presentazione delle proposte di collaborazione, i criteri generali di selezione e gli uffici competenti alla conclusione dei patti di collaborazione.
2. La Struttura di cui **all'articolo 9, comma 3**, avvia l'iter di pubblicazione di un avviso per la presentazione di proposte di collaborazione, nel rispetto di quanto previsto dalla deliberazione di Giunta comunale di cui al comma 1.
3. L'avviso specifica i requisiti necessari, i termini, le modalità di presentazione e i criteri di valutazione delle proposte nel rispetto delle linee guida contenute nella deliberazione di cui al comma 1. L'avviso è approvato con provvedimento a firma del Dirigente competente e successivamente è pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione.
4. La Struttura, congiuntamente al Dirigente competente, valuta le proposte pervenute, sulla base dei criteri definiti nell'avviso. Ove ritenuto necessario in ragione della complessità della proposta, la Struttura può avviare un confronto tra i diversi proponenti finalizzato alla formulazione di una proposta dagli stessi condivisa, nel rispetto del principio di inclusività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e).
5. L'eventuale graduatoria finale delle proposte pervenute viene predisposta dalla Struttura e approvata con provvedimento del Dirigente competente che contestualmente approva il relativo patto di collaborazione. **La graduatoria e i relativi allegati vengono pubblicati sul sito istituzionale dell'Amministrazione.**

Art. 12 - Proposte di collaborazione su iniziativa dei cittadini attivi

1. I cittadini attivi collaborano con l'Amministrazione per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 2 del presente Regolamento.
2. A tal fine possono sempre segnalare beni comuni o spazi pubblici che ritengono meritevoli di valorizzazione; le segnalazioni possono essere accompagnate da progetti di collaborazione per la cura, la gestione condivisa, la rigenerazione di beni comuni urbani e degli spazi pubblici.
3. I cittadini attivi inviano le segnalazioni alla Struttura di cui all'articolo 9.
4. La Struttura valuta, congiuntamente con i Dirigenti competenti, le segnalazioni. Ove verifichi la sussistenza delle condizioni per procedere, predispone gli atti necessari, ai sensi degli articoli 10 o 11, **dandone comunicazione al proponente.**

CAPO IV

FORME DI SOSTEGNO

Art. 13 - Disposizioni generali

1. L'Amministrazione può riconoscere forme di sostegno alle collaborazioni oggetto del presente regolamento, nel rispetto delle previsioni di agevolazioni, esenzioni e

riduzioni contenute nelle disposizioni disciplinate dalla normativa nazionale e dai regolamenti comunali.

2. L'Amministrazione non può corrispondere, in via diretta o indiretta, compensi di qualsiasi natura ai cittadini attivi a fronte delle attività prestate, che sono svolte personalmente, spontaneamente e a titolo gratuito. In particolare, l'Amministrazione non può in alcun modo destinare contributi in denaro a favore dei cittadini attivi.
3. Le forme di sostegno vengono previste dalle deliberazioni di cui al Capo III del presente Regolamento.
4. In ogni caso qualsiasi forma di sostegno di cui al presente Capo deve essere concessa nel rispetto dei principi contabili e qualora comportante minori entrate per il bilancio comunale deve dare atto dei corrispondenti risparmi di spesa.

Art. 14 – Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali

1. Qualora, nell'ambito della collaborazione, ricorrano ipotesi di occupazione previste dal Regolamento COSAP, l'Amministrazione valuta la possibilità di prevedere l'esenzione del pagamento del relativo canone a condizione che ne sussistano le condizioni e i presupposti previsti dal medesimo regolamento.
2. Per tali occupazioni, l'Amministrazione valuta altresì l'applicazione delle prescrizioni, limitazioni, anche di carattere tecnico, e/o oneri specificatamente previsti dal Regolamento COSAP.

Art. 15 – Attribuzioni di agevolazioni

1. Nel rispetto di quanto previsto all'articolo 13, qualora la collaborazione abbia ad oggetto la cura, gestione condivisa o rigenerazione di beni comuni urbani che l'Amministrazione ritenga di particolare interesse pubblico, il patto di collaborazione può prevedere l'attribuzione di agevolazioni a favore dei cittadini attivi, quali, a mero titolo esemplificativo:
 - a) l'uso a titolo gratuito di immobili di proprietà comunale;
 - b) il comodato d'uso di beni strumentali e materiali di consumo necessari alla realizzazione delle attività previste, compresi, per attività di breve durata, i dispositivi di protezione individuale; tali beni, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.

Art. 16 - Formazione

1. L'Amministrazione può promuovere e organizzare percorsi formativi, anche per i propri dipendenti, finalizzati a diffondere una cultura della collaborazione tra cittadini e Amministrazione ispirata ai valori e principi generali del presente regolamento.
2. L'Amministrazione si impegna ad attuare una strategia collaborativa che promuova il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado per la diffusione ed il radicamento delle forme di collaborazione nelle azioni di cura e rigenerazione dei beni comuni urbani.
3. L'Amministrazione concorre con le scuole e Università per l'organizzazione di interventi formativi, teorici e pratici, sull'amministrazione condivisa dei beni comuni, rivolti agli studenti e alle loro famiglie.

Art. 17 - Autofinanziamento

1. L'Amministrazione agevola le iniziative dei cittadini volte a reperire fondi per le attività di collaborazione disciplinate dal presente regolamento, nel rispetto delle previsioni di agevolazioni, esenzioni e riduzioni contenute nelle disposizioni dei regolamenti comunali, e a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla modalità di raccolta fondi, sulla precisa destinazione delle risorse raccolte, sul loro puntuale utilizzo attraverso rendicontazione finale.
2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, il patto di collaborazione può prevedere:
 - a) la possibilità per i cittadini attivi di utilizzare spazi comunali per l'organizzazione di iniziative di autofinanziamento;
 - b) la realizzazione di attività economiche, di carattere temporaneo, comunque accessorie nell'ambito del programma di azioni e interventi previsti dal patto, finalizzate all'autofinanziamento.

Art. 18 - Forme di riconoscimento per le azioni realizzate

1. Il patto di collaborazione, al fine di fornire visibilità alle azioni realizzate dai cittadini attivi nell'interesse generale, può prevedere e disciplinare, con scelta discrezionale del Comune, l'installazione di targhe informative, menzioni speciali, spazi dedicati negli strumenti informativi o analoghi strumenti informativi.
2. La visibilità concessa non costituisce una forma di corrispettivo delle azioni realizzate dai cittadini attivi, ma rappresenta una manifestazione di riconoscimento pubblico dell'impegno dimostrato e uno strumento di stimolo alla diffusione delle pratiche di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni. Sono escluse forme di sponsorizzazione.

CAPO V

COMUNICAZIONE E RENDICONTAZIONE

Art. 19 - Comunicazione collaborativa

1. L'Amministrazione, al fine di favorire il progressivo radicamento della collaborazione con i cittadini, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare sulle opportunità di partecipazione alla cura, alla gestione condivisa ed alla rigenerazione dei beni comuni urbani, prevedendo anche la realizzazione di un portale web dedicato.
2. La comunicazione collaborativa mira in particolare a:
 - a) consentire ai cittadini di migliorare le informazioni, arricchendole delle diverse esperienze a disposizione;
 - b) favorire il consolidamento di reti di relazioni fra gruppi di cittadini, per promuovere lo scambio di esperienze e di strumenti;
 - c) mappare i soggetti e le esperienze di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni, facilitando ai cittadini interessati l'individuazione delle situazioni per cui attivarsi.

Art. 20 - Rendicontazione delle attività di collaborazione

1. La documentazione delle attività svolte e la rendicontazione delle risorse impiegate costituiscono uno strumento di comunicazione con i cittadini, finalizzato a dare visibilità, garantire trasparenza e consentire l'analisi dell'efficacia dei risultati prodotti dall'impegno congiunto di cittadini ed Amministrazione.

2. Le modalità di svolgimento dell'attività di documentazione e di rendicontazione vengono definite e concordate nel patto di collaborazione.
3. La rendicontazione delle attività realizzate è effettuata nel rispetto dei seguenti principi:
 - a) chiarezza: le informazioni contenute devono avere un livello di comprensibilità e accessibilità adeguato ai diversi soggetti a cui sono destinate;
 - b) comparabilità: la tipologia di informazioni contenute e le modalità della loro rappresentazione devono essere tali da consentire un agevole confronto sia temporale sia di comparazione con altre realtà con caratteristiche simili e di settore;
 - c) periodicità: le rendicontazioni devono essere redatte con cadenza annuale e comunque alla conclusione del patto di collaborazione, parallelamente alla rendicontazione contabile in senso stretto;
 - d) verificabilità: i processi di raccolta e di elaborazione dei dati devono essere documentati in modo tale da poter essere oggetto di esame, verifica e revisione. Gli elementi relativi alle singole aree di valutazione devono essere descritti in modo da fornire le informazioni quantitative e qualitative utili alla formulazione di un giudizio sull'operato svolto.
4. La rendicontazione deve contenere informazioni relative a:
 - a) obiettivi, indirizzi e priorità di intervento;
 - b) azioni e servizi resi;
 - c) risultati raggiunti;
 - d) risorse disponibili ed utilizzate.
5. L'Amministrazione si attiva per consentire un'efficace diffusione della rendicontazione, mettendo gli elaborati a disposizione di tutta la cittadinanza attraverso strumenti quali la pubblicazione sul sito internet, l'organizzazione di conferenze stampa, convegni, eventi dedicati e ogni altra forma di comunicazione e diffusione dei risultati.
6. **Al fine di una verifica periodica sull'applicazione del presente Regolamento, la struttura di cui all'articolo 9, comma 3, trasmette alle competenti Commissioni Consiliari un report annuale relativo ai patti di collaborazione perfezionati.**

CAPO VI

RESPONSABILITÀ E VIGILANZA

Art. 21 - Prevenzione dei rischi

1. L'Amministrazione promuove la formazione dei cittadini attivi sui rischi potenzialmente connessi alle attività di realizzazione dei patti di collaborazione e sulle misure di prevenzione e di emergenza.
2. I cittadini attivi si impegnano ad utilizzare dispositivi di protezione individuale adeguati alle attività svolte nell'ambito dei patti, ad agire con prudenza e diligenza e a mettere in atto tutte le misure necessarie a ridurre i rischi per la salute e la sicurezza.
3. Il patto di collaborazione disciplina le eventuali coperture assicurative dei privati contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell'attività di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta.

Art. 22 - Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità

1. Il patto di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale le attività di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani concordati tra l'Amministrazione e i cittadini e le connesse responsabilità, anche di custodia, ove sussistenti.
2. I cittadini attivi che collaborano con l'Amministrazione alla cura, gestione condivisa e rigenerazione di beni comuni urbani rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23 - Pubblicità ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Venezia per quindici giorni ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

Allegato A

La collaborazione tra Amministrazione e cittadini attivi può prevedere interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione, a carattere occasionale o continuativo.

La tipologia delle azioni e interventi di natura ordinaria, individuate con riferimento all'art. 10 comma 1 del regolamento, vengono classificate sulla base del Vocabolario Comune degli Appalti (CPV), che è una classificazione a livello europeo delle tipologie di lavori, servizi e forniture che esistono sul mercato.

Il vocabolario principale poggia su una struttura ad albero di codici che possono avere fino a 9 cifre (un codice di 8 cifre più una di controllo), ai quali corrisponde una denominazione che descrive le forniture, i lavori o servizi, oggetto del mercato.

- Le prime due cifre identificano le divisioni (XX000000-Y);
- Le prime tre cifre identificano i gruppi (XXX00000-Y);
- Le prime quattro cifre identificano le classi (XXXX0000-Y);
- Le prime cinque cifre identificano le categorie (XXXXX000-Y);

Ciascuna delle tre ultime cifre fornisce un grado di precisione supplementare all'interno di ogni categoria. Una nona cifra serve alla verifica delle cifre precedenti.

Le azioni e interventi di natura ordinaria sono le seguenti:

45000000-7 Lavori di costruzione di opere reversibili, compresi eventuali lavori di demolizione, di preparazione del sito e sgombero

45112700-2 Lavori di architettura paesaggistica per aree verdi, parchi, giardini, cimiteri, aree ricreative e sportive

45212100-7 Impianti per il tempo libero, parchi tematici e di divertimento

45212290-5 Riparazione e manutenzione di impianti sportivi

45213316-1 Lavori di installazione di passerelle

45221220-0 Manutenzioni di Tombini e Pozzetti

45232120-9 Impianto di irrigazione

45233141-9 Lavori di manutenzione stradale

45233142-6 Lavori di riparazione stradale

45233229-0 Manutenzione banchine laterali

45233253-7 Lavori di superficie per strade pedonali

45233293-9 Installazione di arredo stradale

45236100-1 Lavori di superficie per impianti sportivi vari

45236119-7 Lavori di riparazione di campi sportivi

45236200-2 Lavori di superficie per impianti ricreativi

45236210-5 Lavori di superficie per aree da gioco

45236230-1 Lavori di superficie per giardini

45236250-7 Lavori di superficie per parchi

45236290-9 Lavori di riparazione di zone ricreative

45237000-7 Lavori di costruzione di palcoscenici

45246500-8 Lavori di costruzione di passeggiate

45259000-7 Riparazione e manutenzione di impianti

45262640-9 Lavori di miglioramento ambientale

45262650-2 Lavori di rivestimento esterno

45320000-6 Lavori di isolamento

45340000-2 Lavori di installazione di recinzioni, ringhiere

45420000-7 Lavori di installazione di opere da falegname

45421000-4 Lavori di falegnameria

45440000-3 Lavori di tinteggiatura e posa in opera di vetrate

45451100-4 Posa in opera di elementi ornamentali

45451200-5 Lavori di rivestimento a pannelli

45451300-6 Giardini interni

45452000-0 Lavori di pulitura esterna di edifici
50000000-5 Servizi di riparazione e manutenzione di veicoli o imbarcazioni
50300000-8 Servizi di riparazione, manutenzione e servizi affini connessi a personal computer, attrezzature d'ufficio, apparecchiature per telecomunicazione e impianti audiovisivi
50870000-4 Servizi di riparazione e manutenzione di parchi giochi
63100000-0 Servizi di movimentazione, magazzinaggio e servizi affini
64226000-6 Servizi telematici
77000000-0 Servizi connessi all'agricoltura, alla silvicoltura, all'orticoltura, all'acquacoltura e all'apicoltura
77320000-9 Servizi di manutenzione di campi sportivi
77330000-2 Servizi di assetto floreale
77340000-5 Potatura di alberi e siepi
80512000-6 Servizi di addestramento di cani
80000000-4 Servizi di istruzione e formazione
90910000-9 Servizi di pulizia
90911000-6 Servizi di pulizia di alloggi, edifici e finestre
90914000-7 Servizi di pulizia di parcheggi
92300000-4 Servizi di intrattenimento
92310000-7 Servizi di creazione e interpretazione artistica e letteraria
92331210-5 Servizi di animazione per bambini
92510000-9 Servizi di biblioteche e archivi
92600000-7 Servizi sportivi
92610000-0 Servizi di gestione di impianti sportivi
92620000-3 Servizi connessi allo sport
92621000-0 Servizi di promozione di manifestazioni sportive
92622000-7 Servizi di organizzazione di manifestazioni sportive.